Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 357/79 DEL CONSIGLIO
del 5 febbraio 1979
concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole

(GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 1992/80 del Consiglio del 22 luglio 1980	L 195	10	29.7.1980
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 3719/81 del Consiglio del 21 dicembre 1981	L 373	5	29.12.1981
►**M3**	Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
►**M4**	Regolamento (CEE) n. 490/86 del Consiglio del 25 febbraio 1986	L 54	22	1.3.1986
►**M5**	Regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio del 4 dicembre 1990	L 353	8	17.12.1990
►**M6**	Regolamento (CE) n. 3205/93 del Consiglio del 16 novembre 1993	L 289	4	24.11.1993
►**M7**	Regolamento (CE) n. 2329/98 del Consiglio del 22 ottobre 1998	L 291	2	30.10.1998
►**M8**	Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003	L 284	1	31.10.2003

Modificato da:

►**A1**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
►**A2**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 357/79 DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1979

concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

considerando che, per assolvere i compiti affidatile dal trattato e dalle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, la Commissione deve disporre di dati precisi e attuali sul potenziale di produzione della superficie viticola della Comunità e sull'evoluzione a medio termine della produzione e dell'offerta sul mercato;

considerando che l'articolo 1 del regolamento n. 24, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ([3]), prevedeva l'istituzione, da parte degli Stati membri entro il 31 dicembre 1964, di un catasto viticolo che sarà in seguito tenuto aggiornato;

considerando che il regolamento n. 26/64/CEE della Commissione, del 28 febbraio 1964, relativo a disposizioni complementari per l'istituzione del catasto viticolo, per la sua utilizzazione e il suo aggiornamento ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1456/76 ([5]), dispone che il rifacimento totale del catasto viticolo comunitario, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dovrà aver luogo ogni dieci anni e per la prima volta nel 1979;

considerando che un catasto propriamente detto comporta una serie di operazioni onerose sul piano amministrativo per impostare, gestire e aggiornare in permanenza un elenco o un registro contenente le informazioni relative ai proprietari fondiari e a ogni appezzamento vitato, e indicazioni atte alla loro identificazione; che soltanto alcuni Stati membri hanno elaborato catasti viticoli propriamente detti, aggiornati del resto solo parzialmente e in modo irregolare; che le indagini sulle superfici viticole effettuate da alcuni Stati membri riguardano anni di riferimento diversi; che, di conseguenza, i catasti e le indagini nazionali non consentono l'osservazione precisa, uniforme e simultanea del potenziale di produzione e dell'offerta sui mercati viticoli della Comunità;

considerando che per valutare la situazione e lo sviluppo del mercato vinicolo della Comunità occorre procedere ogni dieci anni presso le aziende viticole ad indagini statistiche di base sulla superficie viticola totale e effettuare, tra un'indagine di base e l'altra, indagini statistiche intermedie, di portata più limitata, sulle superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino;

considerando che, per motivi di ordine economico e tecnico e tenuto conto della loro scarsa importanza sul mercato vitivinicolo della Comunità, è opportuno escludere dal campo d'indagine i vigneti coltivati in pieno campo negli Stati membri la cui superficie viticola totale sia inferiore a 500 ha, i vigneti coltivati in serra e quelli di superficie trascurabile la cui produzione sia destinata totalmente al consumo familiare dei viticoltori;

considerando che è necessario disporre di dati particolareggiati sull'utilizzazione della superficie viticola destinata alla produzione di uve da vino, di uve da tavola e di materiali per la moltiplicazione vegetativa

([1]) GU n. C 276 del 20. 11. 1978, pag. 1.
([2]) GU n. C 296 dell'11. 12. 1978, pag. 58.
([3]) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.
([4]) GU n. 48 del 19. 3. 1964, pag. 753/64.
([5]) GU n. L 163 del 24. 6. 1976, pag. 13.

▼B

della vite, come pure sull'assortimento e sull'anno d'impianto dei vitigni; che, giacché una produzione eccessiva di vino da tavola in particolare può essere origine di gravi difficoltà per l'economia vitivinicola di alcuni paesi produttori, è opportuno rilevare separatamente le superfici viticole destinate alla produzione di v.q.p.r.d. e, rispettivamente, di vino da tavola;

considerando che, per seguire in permanenza l'evoluzione del potenziale di produzione vinicola occorre rilevare annualmente, tramite indagini intermedie, le variazioni intervenute in seguito ad estirpazioni, impianti o reimpianti, nella superficie viticola coltivata a varietà di uve da vino;

considerando che i risultati delle indagini di base e delle indagini intermedie devono essere comunicati alla Commissione nel più breve tempo possibile;

considerando che si devono prendere in considerazione i dati numerici ottenuti in applicazione di altre disposizioni comunitarie che stabiliscono una serie di provvedimenti volti a riequilibrare la produzione vitivinicola della Comunità;

considerando che, data l'efficacia dei metodi d'indagini per campione, che consentono d'ottenere a costi ragionevoli risultati precisi su estese superfici viticole, occorre offrire agli Stati membri interessati la possibilità di effettuare le indagini in forma esaustiva o per campione, specificando i criteri d'attendibilità statistica;

considerando che, per valutare la produzione vinicola della Comunità, è necessario disporre annualmente di dati sui rendimenti per ettaro e sul titolo alcolometrico naturale volumico medio delle uve fresche, del mosto d'uva o del vino; che, a motivo dell'esistenza di superfici con rendimenti molto dissimili, è necessario ripartire la superficie viticola coltivata a varietà di uve da vino per classi di rendimento;

considerando che è necessario che la Commissione presenti relazioni volte a consentire al Consiglio d'analizzare in qual misura le indagini e le comunicazioni effettuate rispondono agli obiettivi del presente regolamento e che, se del caso, proponga un ravvicinamento dei metodi;

considerando che occorre assicurare una collaborazione ottimale tra gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione del presente regolamento; che le relative disposizioni d'applicazione devono essere adottate dopo consultazione del comitato permanente di statistica agraria, istituito con decisione 72/279/CEE ([1]);

considerando che è opportuno stabilire la procedura che dev'essere seguita dal comitato permanente di statistica agraria;

considerando che le indagini statistiche facilitano un opportuno adattamento del potenziale di produzione alla domanda; che tale adattamento può limitare notevolmente le spese sempre più cospicue sostenute per la gestione del mercato vitivinicolo; che è perciò opportuno fissare una responsabilità finanziaria della Comunità in merito alle spese sostenute dagli Stati membri interessati per la prima indagine di base predisposta dal presente regolamento;

considerando che l'instaurazione del sistema di indagini previste dal presente regolamento esige in conseguenza la modifica di certe disposizioni comunitarie applicabili nel settore vitivinicolo,

([1]) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri nel cui territorio la superficie vitata totale in pieno campo raggiunga 500 ha o più, effettuano:

— ogni dieci anni indagini di base sulla superficie viticola coltivata; la prima indagine di base è eseguita nel 1979 o, al più tardi, prima del 1º aprile 1980 e riguarda la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna viticola 1978/1979;

— annualmente indagini intermedie, a decorrere dal secondo anno successivo alle indagini di base, sulle variazioni intervenute nella superficie viticola coltivata a varietà di uve da vino; la prima indagine intermedia è eseguita nel 1981 e riguarda le variazioni intervenute nelle due campagne viticole 1979/1980 e 1980/1981.

▼M2

Tuttavia la prima indagine di base in Italia può essere eseguita entro il 31 ottobre 1982 e riguarda la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti della campagna viticola 1981/1982. La prima indagine intermedia in tale Stato membro è (SIC! verrà) eseguita nel 1984 e riguarda (SIC! riguarderà) le variazioni intervenute nelle due campagne viticole 1982/1983 e 1983/1984

▼M5

La prima indagine intermedia nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è effettuata entro due anni dallo svolgimento della prima indagine di base.

▼M7

Qualora l'esecuzione dell'indagine comunitaria sulla struttura delle aziende agricole sulla base del regolamento (CEE) n. 571/88 ([1]) sia prevista in un intervallo massimo di 12 mesi rispetto all'indagine di base di cui al primo trattino del primo comma, le due indagini possono essere effettuate simultaneamente. Gli Stati membri informano in via preliminare la Commissione della loro intenzione di ricorrere a tale disposizione.

▼M2

2. La campagna viticola è quella fissata sulla base dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79

▼A1

Articolo 1 bis

La Repubblica ellenica effettua dal 1982 la prima indagine di base conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

La Repubblica ellenica s'impegna tuttavia a fornire per il 1981 i dati di cui all'articolo 5.

▼M4

Articolo 1 ter

Il Regno di Spagna procede alla realizzazione della prima indagine di base nel 1987 in conformità del presente regolamento. L'indagine verterà sulla situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna viticola 1986/1987.

La Repubblica portoghese procede alla realizzazione della prima indagine di base nel 1989. Questa indagine verterà sulla situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna viticola 1988/1989.

([1]) GU L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1.

▼A2

Articolo 1 quater

La Repubblica d'Austria esegue la prima indagine di base nel 1999. Tale indagine riguarderà la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna 1998/1999.

▼B

Articolo 2

1. Le indagini di base riguardano tutte le aziende aventi una superficie coltivata a vigneto e destinata normalmente alla produzione, per la vendita, di uva, di mosto d'uva, di vino o di materiale per la moltiplicazione vegetativa della vite.

2. Nelle indagini dì base vanno rilevate, per ciascuna azienda di cui al paragrafo 1, le caratteristiche seguenti:

A. Superficie agricola utilizzata

B. Superficie viticola coltivata

La superficie viticola coltivata deve essere ripartita, tenendo conto dell'utilizzazione normale della produzione, in:

a) superficie coltivata a varietà di uve da vino suddivise in:

— v.q.p.r.d.,

— altri vini,

— di cui: vino destinato obbligatoriamente alla distillazione di alcune acqueviti di vino a denominazione d'origine;

b) superficie coltivata a varietà di uve da tavola;

c) superficie piantata con portinnesti non ancora innestati;

d) superficie destinata unicamente alla produzione di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, ripartita in:

— barbatellai,

— vigneti di viti madri di portinnesto;

▼A1

e) superficie coltivata a varietà di uve destinate all'essicazione.

▼B

Le varietà che sono classificate sia come varietà di uve da vino che come varietà di uve da tavola sono rilevate in base all'utilizzazione predominante nelle unità geografiche interessate.

3. Nelle indagini di base devono essere rilevate, per le superfici coltivate a varietà di viti che producono uve da vino, le caratteristiche seguenti:

A. Varietà delle viti

Negli Stati membri interessati, si dovranno rilevare separatamente, per ogni unità geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 3, le varietà di vite che rappresentino complessivamente almeno il 70 % della superficie totale coltivata a varietà di uve da vino e, in ogni caso, le varietà che coprano il 3 % o più di tale superficie. Le altre varietà possono essere raggruppate indicando il colore degli acini.

▼M7

Tuttavia, per quanto riguarda l'indagine di base 1999, la Repubblica portoghese può trasmettere le informazioni attinenti alle varietà di viti che rappresentano complessivamente almeno il 53 % della superficie totale vitata con uve da vinificazione.

▼B

B. Età delle viti

L'età delle viti dev'essere calcolata a decorrere dalla campagna viticola in cui si è effettuato l'impianto dei vitigni nel terreno o il loro innesto a dimora. Le classi d'età devono essere determinate per ogni Stato membro interessato e fissate secondo la procedura dell'articolo 8.

4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri che dispongano indagini sulle superfici viticole comportanti, oltre alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la rilevazione di

▼B

indicazioni complementari risultanti, in particolare, dall'inclusione nel campo d'indagine di altre categorie in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 1, o da una specificazione più dettagliata degli elementi caratteristici delle superfici viticole e delle aziende interessate. Anche queste indicazioni complementari dovranno essere comunicate alla Commissione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri interessati informano la Commissione, prima del 30 settembre dell'anno precedente l'indagine, circa i metodi che verranno applicati nelle indagini di base, fornendone una descrizione dettagliata e specificando, se del caso, lo schema di campionamento.

2. Gli Stati membri interessati adottano gli opportuni provvedimenti per limitare e, se necessario, valutare gli errori d'osservazione relativi all'intera superficie viticola coltivata, per ciascuna destinazione della produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto B.

3. Le indagini di base possono essere effettuate in forma esaustiva o per campionamento casuale. Per quanto concerne i risultati delle indagini di base effettuate per campionamento casuale, gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché l'errore di campionamento sia al massimo dell'ordine dell'1 % nell'intervallo di confidenza del 68 % per le caratteristiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto B, nelle unità geografiche interessate. Il campione deve riguardare tutte le classi d'ampiezza delle aziende.

▼M7

4. Gli Stati membri che hanno completato l'istituzione dello schedario viticolo a livello nazionale o in talune regioni e che ne assicurano l'aggiornamento annuale, secondo il regolamento (CEE) n. 2392/86, possono comunicare alla Commissione le informazioni inerenti all'indagine di base assumendo come fonti i dati contenuti nello schedario viticolo.

▼B

Articolo 4

1. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione il più rapidamente possibile, e comunque entro 15 mesi dall'effettuazione dell'indagine presso le aziende, i risultati delle indagini di base.

2. I risultati delle indagini di base devono essere forniti per unità geografica in conformità di un programma di tabelle da stabilire secondo la procedura dell'articolo 8.

▼M4

3. Le unità geografiche di cui al paragrafo 2, all'articolo 2, paragrafo 2, punto B, all'articolo 2, paragrafo 3, punto A, e all'articolo 3, paragrafo 3, sono le seguenti:

— per la Repubblica federale di Germania: le regioni viticole definite conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3687/84 [2];

— per la Grecia: le regioni viticole di cui all'allegato;

— per la Spagna: le regioni viticole di cui all'allegato;

— per la Francia: i «départements» o i «groupes de départements» di cui all'allegato;

— per l'Italia: le province;

— per il Portogallo: le regioni di cui all'allegato;

— per gli altri stati membri interessati: l'intero territorio nazionale.

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.
[2] GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 5.

▼B

4. Gli Stati membri che elaborano i risultati delle indagini di base mediante processi informati ci devono comunicare tali risultati in una forma atta alla lettura meccanica, da fissare secondo la procedura dell'articolo 8.

Articolo 5

1. Le indagini intermedie riguardano la superficie viticola coltivata a varietà di uve da vino nelle aziende di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e vertono sulle variazioni intervenute in detta superficie nel corso della campagna viticola precedente; le prime indagini intermedie successive alle indagini di base riguardano peraltro le variazioni relative a due campagne viticole.

2. Nelle indagini intermedie devono essere rilevate le superfici viticole in cui si sia proceduto:

— all'estirpazione o all'abbandono della coltura;

▼M1

— ad un reimpianto ai sensi dell'allegato IV bis, lettera d) del regolamento (CEE) n. 337/79 e, separatamente, quelle in cui si sia proceduto ad un nuovo impianto ai sensi dell'allegato IV bis, lettera e) di detto regolamento,

▼B

distinguendo fra le superfici normalmente destinate alla produzione di:

— v.q.p.r.d.,

— altri vini,

— di cui: vini destinati obbligatoriamente alla distillazione di alcune acqueviti di vino a denominazione d'origine,

con una ripartizione secondo le varietà di vite e, comunque, almeno secondo le classi di rendimento di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Vanno presi in considerazione i dati relativi all'estirpazione e al reimpianto di viti ottenuti in applicazione di altre disposizioni comunitarie.

3. Le indagini intermedie possono essere effettuate in forma esaustiva o per campionamento casuale. Per quanto riguarda i risultati delle indagini intermedie effettuate per campione, gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché l'errore di campionamento sia al massimo dell'ordine del 3 % nell'intervallo di confidenza del 68 % per l'intera superficie viticola coltivata destinata normalmente alla produzione di uve da vino nelle unità geografiche interessate.

▼A1

4. Gli Stati membri interessati informano la Commissione, prima del 30 giugno 1980, e ► A2 la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria ◄ al momento dell'adesione, e mediante una descrizione particolareggiata, circa i metodi che verranno utilizzati per le indagini intermedie; qualsiasi cambiamento di metodo va comunicato preventivamente.

▼M2

Tuttavia l'Italia può presentare tale descrizione particolareggiata entro il 30 giugno 1983

▼M4

Il Regno di Spagna trasmette questa descrizione particolareggiata entro il 30 giugno 1987; la Repubblica portoghese entro il 30 giugno 1990.

▼M6

4 bis. La Commissione esamina, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, se le condizioni per l'utilizzazione dei dati contenuti nello schedario viticolo a fini statistici sono soddisfatte.

▼B

5. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i risultati delle indagini intermedie anteriormente al 1º maggio dell'anno successivo alla campagna viticola in questione. I risultati devono essere classificati secondo le unità geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e conformemente ad un programma di tabelle da stabilire secondo la procedura dell'articolo 8.

▼B

6. Gli Stati membri interessati che elaborano i risultati dell'indagine mediante processi informatici devono comunicare i dati di cui al paragrafo 5 in una forma atta alla lettura meccanica da fissare secondo la procedura dell'articolo 8.

Articolo 6

▼M4

1. Gli stati membri interessati comunicano alla Commissione, per ogni campagna viticola, i rendimenti medi per ettaro, espressi in HL/HA di mosto d'uva o di vino oppure in DT/HA di uva, ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino, classificandoli in base alle classi di rendimento di cui al paragrafo 2.

Tali dati vengono comunicati a decorrere dalla campagna 1979/1980 per quel che riguarda la Germania, la Francia e il Lussemburgo, a decorrere dalla campagna 1982/1983 per quel che riguarda l'Italia e la Grecia, a decorrere dalla campagna 1987/1988 per quel che riguarda la Spagna e a decorrere dalla campagna 1989/1990 per quel che riguarda il Portogallo, ► A2 a partire dalla campagna 1999/2000 per quanto riguarda l'Austria. ◄

▼B

2. Gli Stati membri interessati suddividono la superficie viticola coltivata a varietà di uve da vino, quale essa risulta dalle indagini di base, in cinque classi di rendimento basate sui rendimenti medi per ettaro di cui al paragrafo 1 e stabilite secondo la procedura dell'articolo 8.

3. Gli Stati membri interessati stimano l'evoluzione dei rendimenti medi per ettaro prevedibile nell'arco di 5 campagne viticole per ogni classe di rendimento di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi agronomici ed economici.

4. I dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere classificati in base alle unità geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e distinguendo le superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino a seconda che siano destinate normalmente alla produzione di:

— v.q.p.r.d.,

— altri vini,

  — di cui: vini destinati obbligatoriamente alla distillazione di alcune acqueviti di vino a denominazione d'origine.

▼M4

5. Per ogni campagna viticola, gli stati (SIC! stati) membri interessati comunicano alla Commissione, dettagliatamente per unità geografica, le stime del titolo alcolometrico volumico naturale medio in % vol o in ºOechsle delle uve fresce, dei mosti d'uva o dei vini ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà d'uva da vino destinate normalmente alla produzione:

— di v.q.p.r.d.,

— di altri vini,

  — di cui: vini destinati obbligatoriamente alla distillazione di alcune acquaviti a denominazione di origine.

Tali dati vengono comunicati a decorrere dalla compagna 1979/1980 per quel che riguarda la Germania, la Francia e il Lussemburgo, a decorrere dalla campagna 1982/1983 per quel che riguarda l'Italia e la Grecia, a decorrere dalla campagna 1987/1988 per quel che riguarda la Spagna e a decorrere dalla campagna 1989/1990 per quel che riguarda il Portogallo.

6. I dati annuali di cui ai paragrafi 1 e 5 devono essere comunicati anteriormente al 1º aprile dell'anno successivo ad ogni campagna viticola. Le informazioni sulle classi di rendimento di cui al paragrafo 2 devono essere trasmesse nei termini previsti all'articolo 4, paragrafo 1.

▼M4

Le stime sull'evoluzione dei rendimenti medi per ettaro di cui al paragrafo 3 devono essere comunicate:

▼A2

— per la prima volta, entro il 1º ottobre 1981, per quanto riguarda la Germania, la Francia e il Lussemburgo, entro il 1º ottobre 1984 per quanto riguarda l'Italia e la Grecia, prima del 1º ottobre 1991 per quanto riguarda il Portogallo (SIC! la Spagna e il Portogallo) prima del 1996 per quanto riguarda l'Austria,

▼M4

— successivamente, ogni cinque anni, entro il 1º aprile, fatto eccezione della seconda stima dell'Italia e della Grecia che deve essere trasmessa dopo due anni.

▼B

7. I dati di cui al presente articolo devono essere trasmessi alla Commissione conformemente ad un programma di tabelle da fissare secondo la procedura dell'articolo 8.

▼M6

Articolo 6 bis

Gli Stati membri che hanno ultimato la realizzazione dello schedario viticolo a livello nazionale o in talune regioni e che provvedono al suo aggiornamento annuale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2392/86, possono comunicare alla Commissione le informazioni annuali previste nell'ambito degli articoli 5 e 6 del presente regolamento utilizzando come fonte i dati contenuti nello schedario viticolo.

▼B

Articolo 7

1. La Commissione, nel quadro delle consultazioni e di una collaborazione permanente con gli Stati membri, studia:

a) i risultati forniti;

b) i problemi tecnici sollevati dalle indagini e dalla raccolta dei dati da trasmettere, in particolare le nozioni comunitarie riguardanti gli impianti/reimpianti nonché quella relativa all' «abbandono della viticoltura»;

c) il significato dei risultati delle indagini e delle comunicazioni.

2. Entro il termine di un anno dalla data di comunicazione dei risultati da parte degli Stati membri interessati, la Commissione trasmette al Consiglio tali risultati e gli presenta una relazione sull'esperienza acquisita nelle indagini di base.

▼M1

3. La Commissione provvede alla pubblicazione dei risultati delle indagini intermedie e dei dati annuali di cui all'articolo 6 nell'ambito delle relazioni annuali di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 337/79.

▼M8

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato «il Comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE [1], tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

---

[1] Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

▼**M4**

Articolo 9

Le spese necessarie per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1978/1979 per la Germania, la Francia e il Lussemburgo, per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1981/1982 per l'Italia e la Grecia, per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1986/1987 per la Spagna e per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1988/1989 per il Portogallo sono a carico del bilancio delle Comunità europee, per un importo forfettario da stabilirsi.

▼**B**

Articolo 10

1. Il regolamento (CEE) n. 978/78 del Consiglio, del 10 maggio 1978, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole ([1]), è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1979.

([1]) GU n. L 128 del 17. 5. 1978, pag. 1.

▼B

ALLEGATO

Lista dei «départements» o dei gruppi di «départements» previsti dall'articolo 4, paragrafo 3

FRANCIA

1. Aude
2. Gard
3. Hérault
4. Lozère
5. Pyrénées-Orientales
6. Var
7. Vaucluse
8. Bouches-du-Rhône
9. Gironde
10. Gers
11. Charente
12. Charente-Maritimes
13. Ardèche
14. Aisne
15. Seine-et-Marne
16. Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne
17. Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret
18. Cote-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne
19. Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges
20. Bas-Rhin, Haut-Rhin
21. Doubs, Juta, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort
22. Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée
23. Deux-Sèvres, Vienne
24. Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques
25. Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne
26. Corrèze, Haute-Vienne
27. Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie
28. Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme
29. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes
30. Corse-du-Sud, Haute-Corse

▼M2

GRECIA

1. Grecia centrale ed Eubea
2. Peloponneso
3. Isole dello Ionio
4. Epiro
5. Tessaglia
6. Macedonia
7. Tracia
8. Isole dell'Egeo
9. Creta

▼M4

SPAGNA

1. Galicia
2. Principado de Asturias
3. Cantabria

▼**M4**

4. País Vasco A (provincia de Álava)
5. País Vasco B (provincias de Guipúzcoa y Vizcaya)
6. Navarra
7. La Rioja
8. Aragón A (provincia de Zaragoza)
9. Aragón B (provincias de Huesca y Teruel)
10. Cataluña A (provincia de Barcelona)
11. Cataluña B (provincia de Tarragona)
12. Cataluña C (provincias de Gerona y Lérida)
13. Baleares
14. Castilla-León A (provincia de Burgos)
15. Castilla-León B (provincia de León)
16. Castilla-León C (provincia de Valladolid)
17. Castilia-León D (provincia de Zamora)
18. Castilla-León E (provincias de Avila, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria)
19. Madrid
20. Castilla-La Mancha A (provincia de Albacete)
21. Castilla-La Mancha B (provincia de Ciudad Real)
22. Castilla-La Mancha C (provincia de Cuenca)
23. Castilla-La Mancha D (provincia de Guadalajara)
24. Castilla-La Mancha E (provincia de Toledo)
25. C. Valenciana A (provincia de Alicante)
26. C. Valenciana B (provincia de Castellón)
27. C. Valenciana C (provincia de Valencia)
28. Región de Murcia
29. Extremadura A (provincia de Badajoz)
30. Extremadura B (provincia de Cáceres)
31. Andalucía A (provincia de Cádiz)
32. Andalucía B (provincia de Córdoba)
33. Andalucía C (provincia de Huelva)
34. Andalucía D (provincia de Málaga)
35. Andalucía E (provincias de Almería, Granada, Jaén y Sevilla)
36. Canarias

PORTOGALLO

1. Entre Douro e Minho
2. Trás-os-Montes
3. Beira Litoral
4. Beira interior
5. Ribatejo e Oeste
6. Alentejo
7. Algarve
8. R. A. Açores
9. R. A. Madeira.